

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/307

del 04/08/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1104

del 04/08/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
GUARDASONI N. 25, 1° P., INT. 1 - PREGRESSA DECADENZA
DALL'ASSEGNAZIONE - ANNULLAMENTO

IL DIRIGENTE

premesso che con propria determinazione n. 527 del 12/4 u.s. dichiarava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Guardasoni n. 25, 1° p., int. 1, a carico della relativa inquilina – le cui generalità sono indicate nell'“ALLEGATO A” al presente atto - e rispettivo nucleo, in seguito al mancato rinnovo, per la seconda annualità, della dichiarazione di ospitalità temporanea a favore del convivente *more uxorio* (già da lei dichiarato come tale il 19-02-2015, prot. n. 171);

dato atto che il provvedimento di decadenza era stato preceduto da una nota di “avvio del procedimento” (prot. 71 del 22/4 u.s.), notificata all'inquilino il 7 marzo successivo, con la quale si assegnava il termine di 30 gg. dal ricevimento per rinnovare la dichiarazione di ospitalità, termine che veniva quindi a scadere il 6 aprile successivo; entro tale termine l'inquilina non dichiarava il rinnovo dell'ospitalità temporanea, né recandosi personalmente presso l'Uff. Casa, né con alcun altro mezzo, e si asteneva dall'instaurare qualsiasi contraddittorio, anche solo telefonico, con questo Uff. Casa, mentre permaneva la residenza anagrafica dell'ospite nella sua scheda di famiglia dell'Anagrafe della Popolazione Residente (cfr. regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP - delib. Cons. comun. n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D);

considerato che solo lo scorso 15 luglio – dopo un mese e mezzo dalla notificazione della sopravvenuta decadenza – l'inquilina conferiva con l'Uff. Casa, argomentando che l'ospite asseritamente “convivente *more uxorio*” non era, in realtà, tale, bensì coniuge; e che era incorsa in difficoltà burocratiche col Consolato per far registrare presso l'Uff. Anagrafe il matrimonio contratto 11 anni orsono in Nigeria;

considerato che, finalmente, il 30/7 u.s. l'Uff. Anagrafe, ricevuta la prescritta attestazione consolare, ha potuto registrare lo stato di coniugio e che, pertanto, viene meno, anche retroattivamente, la ragion d'essere dell'intero procedimento di ospitalità, poiché il coniuge è membro *ipso jure* del nucleo avente diritto all'alloggio pubblico,

d e t e r m i n a

1. di annullare il proprio provvedimento n. 527 del 12/4 u.s., di decadenza dell'inquilina dall'assegnazione dell'alloggio pubblico indicato in epigrafe;
2. di comunicare tempestivamente il presente annullamento all'ente gestore – Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia – per l'immediata disapplicazione del canone maggiorato derivato dalla decadenza, con effetto dalla prima mensilità successiva alla pronuncia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Alberto Bevilacqua
2016.08.04 12:42:10

CN=Alberto Bevilacqua
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.4=BEVILACQUA

RSA/1024 bits

